

giudizio di espropriazione, e poi attendere lo svolgimento e la definizione di quello di graduazione prima di rientrare in possesso del proprio credito, con grave pericolo della perdita di buona parte delle spese giudiziali e stragiudiziali finora sostenute, e che gli verrebbero invece con la proposta sistemazione, integralmente rimborsate.

Sulla seconda richiesta vi sarebbe da osservare che la liberazione ipotecaria che dovrebbe essere consentita dall'Istituto, riguarderebbe la parte migliore del fondo ipotecato, come apparisce dal rapporto di perizia giudiziaria in data 1° maggio 1926, eseguita nel suddetto giudizio di esproprio dall'Ing. Sandulli; ma d'altra parte è da considerare che è appunto in conseguenza appunto di tale liberazione ipotecaria, che sarebbe versata la suindicata somma di L. 50.000, a posteriori, le anticipata estinzione del mutuo il quale ridotto, come sopra si è rilevato, alla somma di L. 220.091, 97, troverebbe larga garanzia nella suddetta iscrizione